

STATUTO

ART. 1 - GENERALITÀ

E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata **“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di Pescara – Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore”** o, in forma abbreviata, **“A.N.VVF C.N. Sez. Pescara – ODV ETS”**.

L'utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, è apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale.

L'Associazione ha sede sociale in Pescara c/o Comando Provinciale VV.F. - Viale Pindaro. 1 - 65127 Pescara; l'associazione può comunque variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

I) Dell'Organo di Amministrazione, con una sua deliberazione, soggetta a ratifica assembleare, può trasferire la sede nell'ambito della Provincia di Pescara, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Provincia stessa.

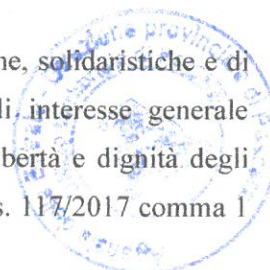
II) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione opera in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Via Sorianello 1 - 00178 Capannelle (Roma), nella quale si riconosce, e che di seguito sarà chiamata Direzione Nazionale, l'Associazione si configura quale Sezione Provinciale della Direzione Nazionale, pur avendone autonoma Associazione e propria forma costitutiva.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione persegue le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta %
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; da enti del Terzo Settore;
- i) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- l) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione realizza le seguenti finalità:

- a) Promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra Vigili del Fuoco, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
- b) Tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria di Coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio;
- c) Svolgere ogni forma di assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva in favore di chi vive in condizioni di disagio sociale e/o fisico (portatori di handicap);
- d) I Soci dell'Associazione mettendo gratuitamente a disposizione della popolazione la loro pluriennale esperienza di Vigili del Fuoco, potranno svolgere attività informativa e formativa su nozioni e norme comportamentali utili ai cittadini per la salvaguardia della loro ed altrui incolumità, insegnando agli stessi a conoscere e prevenire i molteplici rischi che si celano fra le mura domestiche, nell'ambiente di lavoro o nel territorio, ponendoli nel contempo in grado di fronteggiare, qualora si verificassero, possibili situazioni di pericolo ed emergenza, ivi includendo ad esempio la partecipazione e organizzazione di prove di evacuazione nei c. d. piano di "scuola sicura" così come la partecipazione a piani-progetti di protezione ambientale e/o previsione e prevenzione di vari tipi di rischi tra cui in particolare quello incendi.

Resta inteso che l'Associazione ed i suoi Soci non possono svolgere o gestire in proprio nessuna attività che risulti essere in contrapposizione o di specifica competenza del Corpo Nazionale VV.F.

I soci possono collaborare, nei casi indicati dalla D.G.S.A e P.C., presso i Comandi Provinciali o in loco in servizi ritenuti utili alla integrazione delle attività proprie dei Vigili del Fuoco del C.N.VV.F, l'opera sarà prestata nei casi di necessità nei modi, forme, tempi, termini e garanzie che il Comando Provinciale competente riterrà opportuni.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.3 - SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- Le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- Organizzazioni di volontariato;
- Altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

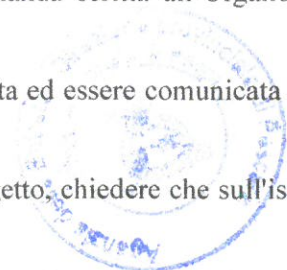
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,



chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

Il numero dei soci è illimitato, i soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ONORARI
- b) BENEMERITI
- c) EFFETTIVI
- d) SOSTENITORI

SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari, previo il loro consenso, su proposta dell'Organo di Amministrazione e relativa delibera assembleare di ratifica, nonché ratifica della Direzione Nazionale:

- a) I Vigili del Fuoco, in congedo, decorati di medaglia d'oro o d'argento, esclusivamente al valore civile;
- b) I familiari dei deceduti per causa di servizio:

I Soci Onorari versano la relativa quota, come previsto dalle procedure indicate dalla Direzione Nazionale, secondo le procedure previste.

SOCI BENEMERITI

Possono essere nominati Soci Benemeriti, su proposta dell'Organo di Amministrazione, e relativa delibera assembleare di ratifica, nonché ratifica della Direzione Nazionale, coloro che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'Associazione, anche se non appartenenti al C.N.VV.F. I Soci Benemeriti versano la relativa quota secondo le procedure previste.

SOCI EFFETTIVI

Sono Soci Effettivi, tutti coloro che fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) Gli appartenenti ad una qualsiasi delle carriere del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi;
- b) Gli ex Vigili Volontari Ausiliari.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) I familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) I familiari dei Colleghi deceduti non per causa di servizio;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Prov. dei Vigili del Fuoco
- d) Coloro che hanno dato un serio e fattivo contributo e/o sostegno economico allo sviluppo delle attività dell'Associazione.
- e) Tutti coloro che condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione ne fanno richiesta.

I Soci vengono iscritti in distinti Albi secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'iscrizione viene fatta presso la Sede Sociale.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- a) Siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- b) Abbiano riportato condanne a qualsiasi titolo per dolo o per colpa grave;
- c) Siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci, maggiori di età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione alle quali hanno il diritto di partecipare fattivamente ed effettivamente, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese, nelle medesime modalità.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno il dovere/diritto di effettuare prestazioni gratuite spontanee e volontarie come sotto specificato per cooperare al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di versare la quota sociale stabilita dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e autorizzate dell'Organo di Amministrazione.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intercorso tra gli stessi e l'Associazione.

A carico dei soci, che contravvengono alle norme statutarie e del regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari conformemente anche a quanto stabilito dalla Direzione Nazionale:

- Richiamo per infrazione di lieve entità da parte del Presidente;
- Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti;
- Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione.

Avverso l'adozione del provvedimento di espulsione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Il provvedimento di sospensione e la sua durata, o l'espulsione viene adottata dall'Organo di Amministrazione. Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dall'Assemblea in occasione della prima assemblea utile, nonché avallato dalla Direzione Nazionale.

La qualità di Socio si perde:

- a) Per morte
- b) Per morosità
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) Per esclusione



Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dell'Organo di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera dell'Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Avverso il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Garanti mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte. La tessera scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART. 5 - STRUTTURA

L'Associazione si articola nelle seguenti Strutture Territoriali di Base:

a) Sede Locale

Viene costituita, di norma, a livello locale o comunale e viene inquadrata nella Sede Provinciale e funge da punto di coordinamento.

b) Sede Provinciale (Principale)

Viene costituita, di norma quando possibile, a livello di Capoluogo di Provincia. La Sede Provinciale raccoglie tutti i Soci residenti nel territorio della Provincia secondo le categorie di appartenenza di cui ai precedenti articoli. Essa inquadra tutte le Sedi Locali eventualmente costituite gestendone l'Amministrazione in forma unitaria.

ART 6 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione altresì detto Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Controllo e il Revisore Legale (eventuali)
- e) Il Collegio dei Garanti

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci all'Associazione. L'Assemblea è convocata dall'Organo di

Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- Elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, secondo quanto sopra previsto, sull'esclusione degli associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Approva il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- i) Approva la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l) Esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dell'Organo di Amministrazione;
- m) Approva gli indirizzi e il programma dell'Organo di Amministrazione;
- n) Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- o) Ratifica le richieste pervenute dalla Direzione Nazionale relativamente all'ammontare dei contributi dovuti dall'Associazione alla Direzione Nazionale stessa;

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'avviso di convocazione è affisso nella bacheca della sede sociale e contestualmente inviato individualmente, per iscritto, ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno

dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta munita di fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci, per le altre competenze dell'assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Il voto espresso in modo palese con alzata di mano, può essere adottato e sarà valido per l'approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone (ad esempio la nomina delle cariche sociali), allorché si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda.

Con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti può procedersi alla votazione segreta anche per altri casi, pur non riguardanti la nomina delle cariche sociali.

ART 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

IL numero dei componenti è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette) membri decisi nel numero ed eletti dall'Assemblea; esso dura in carica 4 esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è in particolare dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Ha il compito di:

- a) Eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente oltre che il Segretario-Tesoriere,
- b) Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- d) Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- e) Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- g) Stabilire gli eventuali contributi straordinari

- h) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- i) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- l) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- m) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- n) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dei Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- o) Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.
- p) Valutare le richieste della Direzione Nazionale e i propri fabbisogni di funzionamento determinare l'ammontare della quota sociale per la prima iscrizione e i rinnovi successivi.

L'Organo di Amministrazione cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali dell'Associazione, secondo le direttive generali della Direzione Nazionale che si impegna a rispettare, promuove altresì nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa dei Soci e si avvale, eventualmente, di appositi collaboratori meglio rappresentanti le singole realtà che provvede a nominare per una più efficace attuazione delle singole attività ricreative, assistenziali e culturali.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo. Viene altresì invitato a partecipare, con compiti consuntivi per il necessario ed eventuale collegamento con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale e/o il Funzionario referente da lui designato per i rapporti tra Comando Provinciale VV.F. e l'Associazione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

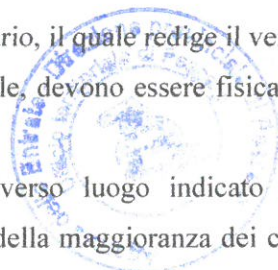
L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo



sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui

a trascrivere in apposito libro, il Presidente è il titolare del trattamento dei dati di cui sopra.

L'Organo di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un Comitato Esecutivo, l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le deliberazioni sono espresse a maggioranza dei presenti.

Dura in carica comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i componenti possono essere riconfermati.

Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i componenti che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di graduatoria nella precedente votazione.

Esaurita la disponibilità di tali Soci votati nelle precedenti elezioni, il Consiglio Direttivo potrà completare il proprio mandato se perlomeno viene mantenuto il numero minimo di 5 (cinque) membri rispetto ai sette normalmente previsti. In mancanza di ciò si dovrà provvedere a procedere a convocare nel più breve termine possibile l'Assemblea per nuove elezioni (la convocazione compete a: membri del consiglio direttivo o 1/10 dei Soci o al collegio dei garanti)

Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale in sostituzione di membri decaduti scadranno dalla loro carica allo scadere del mandato quadriennale di cui è stato investito il Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica:

a) Quando perdono la qualità di Socio

b) Quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare.

c) Per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo; il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare.

d) Per fine mandato, salvo conferma.

L'assegnazione delle varie cariche avverrà con votazione interna al Consiglio Direttivo stesso, procedendo con il seguente ordine:

Votazione del Presidente, del Vice Presidente del Segretario e del Tesoriere.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina in carica sarà attribuita al più anziano in età.

Le votazioni sia quelle dell'Assemblea dei Soci che quelle interne al Comitato per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo scheda.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- b) E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze:
- c) E' autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ha facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti la gestione sociale. Ha firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo:
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- d) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente promuove, di concerto con il Segretario, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

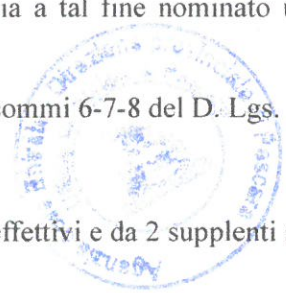
Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 11 COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non Soci. Il Collegio dei Garanti

- Ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;



- Ha il compito di esaminare i ricorsi predisposti da aspiranti Soci non accettati;
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12 - GRATUITA DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di anni quattro e possono essere riconfermate.

ART.13- PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dal consiglio direttivo che ne determina l'ammontare.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione sono:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- f) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e previste e consentite come tali dalla legge vigente.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche che lo prevedano, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo

patrimonio.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.14- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.15- NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel codice civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nelle leggi vigenti in materia.

ART. 16- NORME DI FUNZIONAMENTO E LIBRI SOCIALI

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, tramite la redazione di apposito regolamento, e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiedere copia personale.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

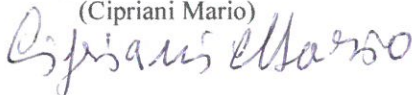
ART. 17- RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia a livello centrale che periferico, i Presidenti Provinciali assumeranno idonee iniziative che permetteranno ai Soci di partecipare ed in particolare cureranno che la rappresentanza con Stendardo della Sezione sia adeguatamente contemplata nel cerimoniale predisposto per l'occasione. Lo Stendardo della Sezione Provinciale avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del C.N. - Sezione di Pescara".

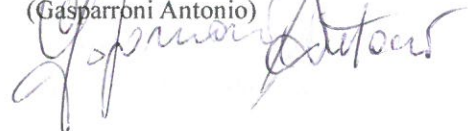
ART.18- FORO COMPETENTE

Avendo questa Associazione sede in Pescara, per tutte le controversie si elegge il Foro competente di Pescara.

Il Segretario dell'Assemblea
(Cipriani Mario)



Il Presidente dell'Assemblea
(Gasparroni Antonio)

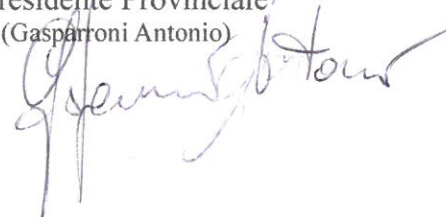


-Al presente statuto, modificato e adeguato secondo le esigenze della nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore, viene allegato il relativo verbale di Assemblea Straordinaria del 14.06.2019 e ne forma parte integrante.

Il Segretario Provinciale
(Guido Di Lorito)



Il Presidente Provinciale
(Gasparroni Antonio)





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione di Pescara
"Celerrime Accorrere"

ONLUS Registro della Regione Abruzzo n. DA5/050 del 13-02-2006

Codice Fiscale 91042900687 - BANCO POSTA - Codice IBAN: IT59T0760115400000095631107



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

" Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss. mm.).

Il giorno 14 Giugno 2020 alle ore 17.00, in seconda convocazione, si dà inizio alla lettura del nuovo statuto all'Assemblea. Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, dei quali i soci dispongono personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze - ove esistenti - rispetto alla versione ad oggi vigente. L'assemblea, è chiamata alla votazione al termine della lettura di ciascuno degli articoli variati e, al termine della lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello Statuto come modificato nella sua integrità.

L'assemblea, con voti favorevoli in numero di 48 sul totale degli ammessi al voto di 48, approva la modifica degli art. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,) e, in versione integrale, il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto".

Pescara 14.06.2019

Il Segretario
(Guido Di Lorio)

Il Presidente Provinciale
(Antonio Gasparroni)

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Arsen. TAVARELLA

